



Istituto Superiore di Sanità

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

VISTI il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto;

VISTA la Convenzione dell'accordo sottoscritto in data 11 novembre 2014 fra il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità, scadenza 10/11/2018, concernente il Progetto "Long-term persistence of integrase defective lentiviral vector (IDLV) vectored HIV-1-Env for induction of protective antiviral antibodies", con fondi assegnati al Fasc. 14SF, Voce di Bilancio 2078, partita 2572, CUP I85I14000570005;

CONSIDERATO che, per la realizzazione degli obiettivi del suindicato progetto è necessario procedere all'acquisto di *prodotti per biologia molecolare e cellulare* necessari al proseguimento delle relative attività di ricerca, in particolare per eseguire ricerche sull'efficacia di approcci vaccinali dopo immunizzazione con vettori lentivirali integrasi difettivi, caratterizzazione biologica e molecolare dei vettori utilizzati, risposta immunologica dell'ospite e variazioni dei parametri emato-clinici dell'animale sia prima che dopo immunizzazione. Vengono utilizzate tecniche di biologia molecolare che comportano l'estrazione di DNA e RNA per amplificazione mediante RT-PCR. Inoltre per la produzione dei vettori di immunizzazione vengono utilizzate tecniche di trasfezione su cellule di linea in coltura;

CONSIDERATO che l'attività progettuale impone che gli acquisti di beni e servizi, necessari per lo svolgimento della stessa, siano legati al raggiungimento di obiettivi predeterminati dai soggetti finanziatori (nazionali ed internazionali), e vengano effettuati nel rispetto delle scadenze di ogni singolo progetto, e talvolta alle scadenze relative ad eventuali piani di lavoro;

CONSIDERATO che, nelle more della definizione delle procedure di gara relative alla conclusione degli Accordi Quadro (banditi o in corso di allestimento), concernenti l'acquisizione dei beni e dei servizi indispensabili alle attività di ricerca (prodotti di biologia molecolare, prodotti di biologia cellulare, reagenti, materiale monouso, manutenzione di apparecchiature scientifiche, materiale ICT, servizi vari, ecc...), è necessario garantire la fluidità delle procedure di acquisto, con l'intento di assicurare la realizzazione dell'attività progettuale, nel rispetto dei vincoli sopraindicati;

RITENUTO che, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, dalle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamenti diretti e dalla normativa in materia di prezzi di riferimento in ambito non sanitario, gli stessi non potranno superare i € 40.000,00 + IVA;

VISTO il proprio Decreto in data 14 maggio 2018 con il quale la Dr.ssa Marina Giuliano, Primo Ricercatore del Centro Nazionale per la Salute Globale, è stata nominata - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento – RUP - per l'affidamento della fornitura di *prodotti per biologia molecolare e cellulare*;

VISTA la relazione del RUP in data 24 maggio 2018 nella quale sono state elencate le prescrizioni e le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura e motivata la necessità dell'acquisto in relazione alle esigenze progettuali;

CONSIDERATO che, così come risultante dalla sopra citata relazione, il RUP ha constatato che non risultano attive Convenzioni CONSIP riferibili alla procedura in parola, e che non sono presenti i prezzi di riferimento di cui all'art. 9, comma 7, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89);

VISTA l'analisi dei costi effettuata dal RUP, contattando una serie di operatori economici specializzati nel settore di mercato di riferimento;

CONSIDERATO che, a seguito dell'analisi suddetta, l'importo previsto per la fornitura in parola è stato individuato dal RUP in Euro 6.687,82 (seimilaseicentottanta-sette/82) + IVA così come risultante dal preventivo acquisito dal RUP in data 16 maggio 2018 e che tale costo è stato, pertanto, considerato congruo;

CONSIDERATO che, relativamente all'acquisto di che trattasi, il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;

CONSIDERATO che l'importo previsto per la fornitura di che trattasi risulta inferiore alla soglia indicata dall'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 che disciplina l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla c.d. "soglia comunitaria";

VISTA la deroga al vincolo del ricorso al MEPA secondo l'art. 10, c.3, del D.Lgs n. 218 del 25.11.2016 per l'acquisizione di beni e servizi correlati ad attività di ricerca;

CONSIDERATO pertanto, che per la fornitura in parola verrà attivata una procedura sotto la soglia comunitaria ai sensi di quanto disposto dal sopra citato art. 36, mediante il ricorso ad un affidamento diretto fuori Me.Pa;

CONSIDERATO che, alla luce delle risultanze presentate dal RUP, si procederà ad affidare alla Ditta Life Technologies Italia Filiale della Life Technologies Europe B.V., la fornitura di *prodotti per biologia molecolare e cellulare*, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che l'affidamento diretto al sopra citato Operatore Economico è motivato dal possesso dei requisiti richiesti, rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante e congruità del prezzo in rapporto alla qualità e tipologia della prestazione;

CONSIDERATO che la fornitura oggetto della sopra citata procedura acquisto diretto fuori Me.PA, dovrà essere effettuata entro 20 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della lettera di acquisto;

DECRETA

ART. 1

Viene attivata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di affidamento diretto fuori Me.PA, finalizzata all'acquisto di *prodotti per biologia molecolare e cellulare* con la Life Technologies Italia Filiale della Life Technologies Europe B.V.

ART. 2

L'importo complessivo per l'acquisto di cui all'art. 1 viene stabilito in Euro **8.159,14 (ottomilacentocinquantanove/14)** (€ 6.687,82 + € 1.471,32 per IVA al 22%). Il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero.

ART. 3

Alla relativa spesa complessiva sarà fatto fronte con i fondi il cui impegno è stato prenotato sul Fascicolo 14SF, CUP I85I14000570005, Voce di Bilancio U. 2078, partita 2572, Sub-impegno n. 1, del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario di competenza.

Roma, **24 MAG 2018**

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE
UMANE ED ECONOMICHE
DR.SSA ROSA MARIA MARTOCCIA

